


REGOLAMENTO ELEZIONI CQPL

CQPL – Comitato di Quartiere Parco Leonardo



ARTICOLO 1 *Regolamento*

Il presente regolamento, in conformità con i principi fissati dallo Statuto, disciplina le condizioni, le modalità e gli effetti del rinnovo delle cariche sociali del "Comitato di Quartiere Parco Leonardo" (in seguito, per brevità, "Comitato" o semplicemente "CQPL").

ARTICOLO 2 *Cariche elettive*

Sono elettivi gli uffici di Presidente e di Consigliere.

Il Consiglio direttivo si compone di almeno cinque membri.

Entro tre giorni dal termine di presentazione delle candidature e a maggioranza assoluta, il Consiglio direttivo fissa il numero di Consiglieri del costituente Direttivo, fino ad un massimo di venticinque membri.

Qualora il numero dei seggi da assegnare sia maggiore o uguale al numero delle candidature presentate, il Presidente uscente proclama eletti tutti i candidati e dichiara terminate le procedure di voto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio direttivo può decidere di indire ugualmente le elezioni.

ARTICOLO 3 *Indizione*

Il Consiglio direttivo determina la data delle elezioni non oltre il settimo giorno antecedente la scadenza del mandato elettivo e individua il termine di presentazione delle candidature a norma dell'articolo 11.

Con la medesima delibera costituisce la Commissione elettorale.

L'Assemblea generale, con un preavviso di almeno sette giorni, è convocata per eleggere contestualmente il Presidente e i membri del Consiglio direttivo.

Le elezioni si svolgono in un unico turno.

Tutte le operazioni di voto e di spoglio dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, nell'arco della stessa giornata e con le modalità previste dai successivi articoli.

Il mandato decorre dalla data delle elezioni.

ARTICOLO 4 *Commissione elettorale*

La Commissione elettorale è l'organo temporaneo preposto a svolgere le formalità relative alle elezioni ed allo scrutinio.

Fanno parte della Commissione elettorale, a prescindere dalla loro ricandidatura:

- Il Presidente in carica;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Tre Consiglieri in carica selezionati dal Consiglio direttivo.

La Commissione elettorale:

- 1) Gestisce il registro degli aventi diritto al voto;
- 2) Verifica le candidature;
- 3) Assicura la corretta applicazione delle procedure elettorali indicate nel presente regolamento;
- 4) Decide in via definitiva sui ricorsi e le contestazioni;
- 5) Proclama gli eletti.

Salvo l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 12, la Commissione elettorale decide a maggioranza relativa; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Commissione elettorale cessa il suo mandato con la convocazione del nuovo Consiglio direttivo.

ARTICOLO 5 *Elettorato attivo*

Sono elettori tutti i Soci del CQPL maggiorenni e in regola con le norme sull'iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale alla data delle elezioni.

I Soci non decaduti in ritardo con il versamento della quota associativa annuale devono regolarizzare la propria posizione prima di poter esercitare il loro diritto di voto.

Il voto è uguale, libero e segreto e si esprime esclusivamente tramite la scheda elettorale fornita dalla Commissione.

ARTICOLO 6 *Deleghe*

Ciascun Associato può rappresentare, tramite delega scritta e firmata, fino ad un massimo di tre elettori impossibilitati a partecipare personalmente.

La delega dovrà essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito web del Comitato ed inviata tramite mail, o prodotta dal delegato al seggio.

Le deleghe sono valide solo se accompagnate da copia fronte/retro del documento d'identità del delegante.

Anche i candidati possono delegare ed essere delegati al voto.

Le modalità di esercizio del voto per delega sono indicate ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 15.

ARTICOLO 7 *Elettorato passivo*

Le candidature sono individuali.

Possono concorrere alle cariche di Presidente e di Consigliere tutti i Soci del CQPL maggiorenni e in regola con le norme sull'iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale entro il termine di presentazione della candidatura.

I candidati non devono altresì trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 8
Cause ostative alla candidatura

Sono ineleggibili gli Associati che:

- a) Abbiano fissato il proprio domicilio stabile ed abituale al di fuori dal Quartiere;
- b) Risultino candidati ad una carica politica, fino all'esito della campagna elettorale;
- c) Rivestano cariche amministrative rappresentative in seno al Comune di Fiumicino;
- d) Ricoprano incarichi in, o per conto di, partiti o formazioni politiche;
- e) Siano dipendenti di una delle aziende del Costruttore;
- f) Amministrino uno o più condomini ubicati nel Quartiere.

Sono incandidabili gli Associati che siano incorsi in uno dei provvedimenti disciplinari di sospensione dei diritti sociali, fino all'estinzione della sanzione.

Sono inammissibili le candidature avanzate da chi:

- g) Non sia iscritto al CQPL entro il termine di presentazione della candidatura;
- h) Non abbia raggiunto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni;
- i) Non sia in regola con le norme sull'iscrizione o con il pagamento della quota associativa annuale;
- j) Abbia cessato di appartenere al Comitato;
- k) Sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, o sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l) Non abbia rispettato i tempi e le modalità previste dalle norme sulle sedute elettive.

L'elezione o la nomina di chi si trova nelle condizioni di cui ai commi precedenti è nulla e la delibera di convalida è revocata non appena appresa l'esistenza delle condizioni stesse.

Qualora sopraggiungano in corso di mandato, le cause di ineleggibilità si convertono in cause di incompatibilità.

ARTICOLO 9
Candidatura alla carica di Presidente

La candidatura per l'ufficio di Presidente deve essere presentata, anche per via telematica, su apposito modulo redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposto dal Segretario e da questi raccolto, allegando un programma nel quale siano sintetizzati gli obiettivi della propria politica presidenziale, le aree prioritarie, gli strumenti e le modalità di intervento che s'intendono adottare.

I programmi di tutti i candidati alla carica di Presidente sono pubblicati, in ordine alfabetico, sul sito del CQPL e linkati sui social media.

I candidati alla carica di Presidente devono essere iscritti al Comitato da almeno un anno.

L'ufficio di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica.

ARTICOLO 10
Candidatura alla carica di Consigliere

La candidatura per l'ufficio di Consigliere deve essere presentata, anche per via telematica, su apposito modulo redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposto dal Segretario e da questi raccolto.

I candidati alla carica di Consigliere non sono tenuti ad allegare programmi o altra analoga documentazione né avere un'anzianità minima di iscrizione.

ARTICOLO 11

Termine di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature termina improrogabilmente alle ore 18:00 del decimo giorno antecedente la data delle elezioni, al fine di poter verificare e pubblicare, almeno sette giorni prima delle elezioni, l'elenco delle candidature.

La fase di presentazione delle candidature dura almeno 10 giorni.

ARTICOLO 12

Ricorsi

In ogni fase del procedimento elettorale, fino alla convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo, gli aventi diritto possono presentare ricorso motivato avverso le decisioni della Commissione elettorale.

Sui ricorsi, la Commissione elettorale decide in via definitiva a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

ARTICOLO 13

Operazioni precedenti il voto

La Commissione elettorale, appositamente riunita, anche in via telematica, entro tre giorni dal termine di cui all'articolo 11, verifica le candidature e compila le liste dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere predisponendo il modello di scheda elettorale a norma dell'articolo 14 e provvedendo alla stampa.

Le decisioni della Commissione elettorale sono comunicate ai candidati.

L'elenco con i nomi dei candidati ammessi e i programmi presidenziali devono essere pubblicati sulle piattaforme web e social del CQPL almeno una settimana prima delle elezioni.

Il Segretario consegna alla Commissione elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto individuando con apposito contrassegno le posizioni non regolari sanabili a norma dell'articolo 5, comma 2.

Individuato un luogo idoneo alla gestione del flusso di elettori, sarà necessario dotarsi della seguente attrezzatura:

- Apposita segnaletica per indicare il locale nel quale si tengono le operazioni di voto;
- Un numero adeguato di schede elettorali;
- Il timbro del CQPL, da apporre sulla scheda prima della consegna all'elettore;
- Copia dell'elenco degli aventi diritto al voto con spazio riservato alla firma del votante;
- Un'urna, nella quale inserire le schede votate;
- Materiale da cancelleria;
- Un dispositivo dotato di orologio e calcolatrice.

ARTICOLO 14

Scheda elettorale

La scheda elettorale riporta il logo e/o l'intestazione del CQPL e prevede uno spazio riservato all'apposizione del timbro.

La scheda elettorale contiene, su una o più colonne o comunque secondo la distribuzione più funzionale e in base a criteri non discriminatori, la lista dei candidati alla carica di Presidente e la lista dei candidati alla carica

di Consigliere in ordine alfabetico per cognome.

In caso di omonimia è indicata anche la data di nascita ed il numero di tessera.

La Commissione elettorale deve accertarsi che le singole schede elettorali non presentino segni distintivi.

ARTICOLO 15 *Operazioni di voto*

Nel giorno fissato per le elezioni a norma dell'articolo 3, per consentire agli Associati la più ampia partecipazione e la libera espressione del proprio voto, il seggio resta aperto per almeno un'ora.

Il pubblico è ammesso senza limitazioni o interruzioni.

La Commissione elettorale accerta l'identità di ciascun votante, la presenza del nominativo nella lista degli aventi diritto al voto, la regolarità nel versamento della quota associativa annuale e si assicura che non abbia già esercitato il suo diritto di voto.

All'elettore iscritto al CQPL e in regola con il versamento della quota associativa annuale è consegnata la scheda elettorale timbrata e una penna affinché possa esprimere, in segreto, il voto.

L'elettore iscritto al CQPL ma non in regola con il versamento della quota associativa annuale è invitato a rinnovare la propria tessera prima di esercitare il diritto di voto; in caso di rifiuto, la Commissione elettorale non ammette l'elettore al voto.

In caso di voto per delega, per essere ammessi al voto, sia il delegante sia il delegato devono essere iscritti al CQPL e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il delegato può sanare la posizione del delegante o decidere di esercitare solo per se stesso il diritto di voto.

Al delegato saranno consegnate, oltre alla propria, tante schede elettorali quante sono le deleghe validamente portate, fino ad un massimo di tre.

Chi non risulti iscritto al CQPL al momento dell'apertura del seggio, seppure residente nel Quartiere, non è ammesso al voto.

L'elettore, dopo aver votato, trattenendosi il tempo strettamente necessario, ripiega la scheda elettorale e la inserisce nell'urna restituendo la penna alla Commissione elettorale.

ARTICOLO 16 *Preferenze*

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per la carica di Presidente e fino a tre preferenze per la carica di Consigliere, a prescindere dal numero di candidati.

La preferenza si esprime barrando il cognome del candidato stampato sulla scheda elettorale o scrivendo il cognome nell'apposito riquadro, in base alla configurazione della scheda elettorale.

E' valido il voto tracciato con qualsiasi segno.

Se è tracciato un unico segno su più cognomi, il voto si intende riferito al nome su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Segni anomali o voti espressi con modalità difformi da quelli consentiti, o che permettano il riconoscimento della scheda, invalidano il voto.

Il voto è sempre valido se esprime inequivocabilmente la volontà del votante.

ARTICOLO 17 *Spoglio delle schede*

Allo scadere del tempo prestabilito e dopo che gli elettori presenti abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

La Commissione elettorale accerta quindi il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale e apre l'urna, che deve essere sempre rimasta visibile a tutti.

Un membro designato della Commissione estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome del candidato a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il Segretario, prende nota dei voti.

Le schede possono essere toccate soltanto dai membri della Commissione elettorale.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno preso parte al voto.

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e proclama eletti i candidati che hanno ricevuto più voti.

In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane d'età.

E' redatto processo verbale delle operazioni di voto e scrutinio a cura del Segretario, al quale è affidato in custodia tutto il materiale relativo alle elezioni.

ARTICOLO 18 *Norme finali*

Il presente Regolamento e le sue successive revisioni entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo e sono pubblicati sulle piattaforme web e social del CQPL.

Ai soci e ai terzi è garantita la massima diffusione e pubblicità dei risultati delle votazioni.

Il sito web e i canali social ufficiali del Comitato dovranno essere aggiornati al nuovo organigramma non oltre cinque giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio direttivo.